

Considerando, che nelle circostanze attuali il commercio esige un segno monetario, che ne alimenti, e faciliti le operazioni,

Volendo realizzare questo segno in una maniera propria a servire nel medesimo tempo l'interesse particolare,

Considerando, che qualunque segno monetario, il quale non porta con se medesimo la sua propria garanzia, deve averne una nella ipoteca certa, mediante la quale si estingue gra-
tuitamente.

Decreta in virtù dell'Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente

Art. I. Le Cedole demonetate, e non demonetate di qualunque specie, e valore esse sieno, sono messe fuori della Circolazione. Elleno saranno contraccambiate con dei Resti, o Assegnati in ragione del quindici del valore nominale.

Art. II. A questo effetto saranno fabbricati sotto la ispezione mediata del Ministro delle Finanze dei Resti o sieno Assegnati per il valore di un milione settecento quarantamila Scudi.

Art. III. Il Consolato determinerà, in qual proporzione di valore i Resti, o assegnati dovranno essere fabbricati per la maggiore utilità del Popolo, ma in qualunque siasi caso non se ne potrà fabbricare al di sopra del valore di uno Scudo.

Art. IV. I resti, o assegnati di ciascuna serie di valore, che il Consolato avrà determinato in esecuzione dell'articolo precedente, saranno numerati principiando dal numero 1. progressivamente.

Art. V. Il Consolato determinerà inoltre la forma, colla quale i resti o assegnati saranno fabbricati, come ancora la firma o le firme delle quali dovranno essere rivestiti.

Art. VI. A misura che i resti, o assegnati verranno fabbricati, saranno depositati nel luogo, e nel modo, che dal Consolato verrà indicato.

Art. VII. Il Cambio ordinato dall'articolo primo si farà dalla Grande Questura. In conseguenza, i Grandi Questori faranno sotto l'ispezione immediata del Ministro delle Finanze, tutte le disposizioni, che saranno credute necessarie.

Art. VIII. Sulla domanda dei Grandi Questori i resti, o assegnati saranno cavati dal luogo, dove saranno stati depositati per esser versati nella Cassa della grande Questura. Il Consolato regolerà il modo, col quale dovranno versarsi.

Art. IX. In ogni Decade il Ministro delle Finanze renderà conto al Consolato dello stato della fabbricazione dei resti, o assegnati, ed i Grandi Questori lo renderanno del Cambio. Questo doppio Conto si pubblicherà per mezzo della Stampa.

Art. X. Il prodotto sia in Canoni, sia in Capitale dei beni enfiteutici, il di cui quadro è annesso alla presente Legge, è specialmente ipotecato per il ritiro tanto dei resti o assegnati, che verranno fabbricati in esecuzione dell'articolo 2. di sopra, quanto di trecento sessanta mila Scudi di già emessi. Il medesimo non potrà sotto qualunque siasi pretesto essere erogato in uso diverso.

Art. XI. Il maneggio del prodotto dei detti beni sarà affidato ad una Amministrazione composta di tre Cittadini probi, ed intelligenti, che verranno nominati nella maniera seguente.

Art. XII. Ciascheduna Municipalità del Cantone di Roma presenterà al Consolato una lista di sei Candidati; il Consolato la ridurrà al numero di nove; e sopra i nove restanti il Generale Comandante le Truppe Francesi sul Territorio Romano ne sceglierà tre, i quali saranno gli Amministratori.

Art. XIII. Subito che gli Amministratori saranno nominati, il Ministro delle Finanze gl'istallerà nella Casa assegnata dal Consolato per l'Amministrazione, e farà loro rimettere tutti i titoli, e documenti, che concerneranno i Beni menzionati nell'Articolo 10. di sopra enunciato.

Art. XIV. Gli Amministratori enuncieranno in tutta la Repubblica la loro istallazione, e la trasmissione, che gli sarà stata fatta dei Documenti, e Titoli.

Art. XV. Gli Amministratori sono incaricati sotto la loro responsabilità della riscossione del prodotto dei detti Beni Enfiteutici. Essi obbligheranno i Debitori a pagare con tutti i mezzi ammessi dalla Legge. Sarà loro proibito di accordare alcuna dilazione.

Art. XVI. I Debitori non potranno liberarsi, che nella maniera seguente, cioè per otto dodicesimi in Resti, o Assegnati, per due dodicesimi in moneta di rame, o erosa, e per gli altri due dodicesimi in moneta fina.

Art. XVII. I Resti o Assegnati, che proverranno dalla liberazione ordinata nell'Articolo precedente, saranno in presenza del Debitore sull'istante medesimo lacerati, e tagliati in due. Nulladimeno saranno conservati in questo stato nel luogo, che indicherà il Consolato per servire di confronto al conto dell'Amministrazione.

Art. XVIII. In quanto alla moneta erosa, e di rame, ella non potrà esser rimessa in circolazione. La medesima sarà portata a quella Zecca, che verrà assegnata dall'Amministrazione dappresso la decisione del Consolato.

Art. XIX. Il togliere dalla circolazione la suddetta moneta, verrà indicata da un segno, che l'Amministrazione indicherà.

Art. XX. La moneta fina sarà versata nella Cassa della Grande Questura, levate prima le spese dell'Amministrazione.

Art. XXI. Tutte le spese dell'Amministrazione, compresi il trattamento degli Amministratori, sono fissate a quattromila scudi. La distribuzione ne verrà fatta dagli Amministratori, ed approvata dal Consolato.

Art. XXII. Ogni tre mesi almeno a contare dal giorno della sua istallazione, ed ogni volta che lo crederà conveniente, l'Amministrazione renderà pubblico mediante la stampa il conto della sua azienda, essa ne consegnerà un Esemplare alla Grande Questura, un altro al Burò della Contabilità, ed un altro al Consolato.

Art. XXIII. Il Consolato ad effetto di assicurare l'esecuzione della presente Legge prenderà tutte le misure oltre quelle finora indicate.

Fatto in Roma li 23. Fruttifero Anno 6. dell' Era Repubblicana.

Il General di Divisione Macdonald

Il Consolato ordina che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale li 23. Fruttifero anno 6. dell' Era Repubblicana.

Il Presidente del Consolato, Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.

Stato de' Beni Enfiteutici Ipotecati dalla Legge

Per garanzia degli Assegnati

Dipartimenti ove sono situati Indicazione de' suddetti Beni	Nomi dei proprietarj Enfiteutici, e Prezzi del Canone	
C I M I N O		
Castel Borghetto	Androsilla	sc. 2000.
Castellania di Valentano	Connestabile	sc. 2100.
(Castellania di Cellere, (Pianiano, e Tessenano	Casali	sc. 1350.
Isola Farnese	Casoni	sc. 1000.
S. Agostino	Negroni	sc. 5000.
Campo Pescia	Adorno	sc. 4000.
Bieda	Benini	sc. 700.
Magazzini in Civitavecchia	Bottoni	sc. 420.
Chiaruccia	Allibrandi	sc. 813.
Le Rocchette	Guglielmotti	sc. 570.
Le Gratticiare	Mignanti	sc. 380.
Tenuta di Poggio Martino		sc. 468.
Tenuta di Pantalla		sc. 900.
Tenuta di S. Lucia e Cerro Sa- gro		sc. 443.
S. Giovanni		sc. 425.
Pascoli di Vico	Comune di Caprarola	sc. 1100.
Altri di 13. Quartucci		sc. 2434.
Vallerano e Canapina		sc. 610.
Castel S. Elia		sc. 1000.
Tenuta di Chisano	Sterbini	sc. 200.
Le Granciere		sc. 342.
Pietra Massa		sc. 125.
Chiocchetto		sc. 90.
Carcarella	Valdambrini	sc. 300.
C I R C E O		
Collegio di Sezze	Vitelli	sc. 500.
Paludi Pontine non compresi li Beni di Braschi	Diversi	sc. 23000.
C L I T U N N O		
Fuori Fonte	Potenziani	sc. 2350.
Terreno le Cavatte	Sacchetti	sc. 15.
Tenuta di S. Pastore	Santa Croce	sc. 1480.
Tenuta di Vornetta	Carrocci	sc. 200.
Tenuta Campo Pesole	Tiberj	sc. 300.
Beni di Spoleto	Angelini	sc. 450.
M E T A U R O		
Coppetella	Fratelli Cardinali	sc. 169.
Predio Gualdo	Sante, e Vincenzo Cam- pagnoli	sc. 346.
Torre	Antonio Gaspari	sc. 21.
Sterpara	Angelo e Sante Tisi	sc. 294.
Tenuta Gangalia	Francesco, e Antonio Ma- sotti	sc. 775.
Predio Copetella	Domenico Alessandsi	sc. 140.
Terreno Valpiano		sc. 40.
Bafferone		sc. 418.
Roncaglia, e Villa del Monte		sc. 113.
Possessione di Bolsano		sc. 195.
Possessione di Villa		sc. 159.
Possessione di monte Senzo		sc. 36.
Tenuta Campioli		sc. 600.
M U S O N E		
Monte Santo	Galli	sc. 2331.
Spiaggia del Mare	Fidani	sc. 200.
Azzola	Lorrichelli	sc. 600.
Finocazzia	Boschi	sc. 163.
Mantanto	Massoucci	sc. 237.
Mentoro	Disardelli	sc. 237.
Pianta Fiume		sc. 174.
Selva di Stafado		sc. 111.
Selvagne		sc. 143.
Moglie		sc. 330.
Sorniniano		sc. 300.
Casaorto	Gentilucci	sc. 121.
Potenza	Capporicci	sc. 129.
Potenza	Romagnoli	sc. 110.
Potallo	Lazzarini	sc. 171.
Cantagallo	Silconi	sc. 164.
Potenza	Cervigni	sc. 841.
Canale con annessi	Cervigni	sc. 393.
Le Selve Brune	Del Comune	sc. 144.
Caccia	Mengoni	sc. 2882.
La rotta	Mengoni	sc. 1947.
Balcianno	Ubaldo	sc. 314.
Beltrovato	Morovalli	sc. 397.
Maglianesi	Bella	sc. 400.
Campo lungo	Terenzi	sc. 300.
Monte Santo	Gatti	sc. 2000.
S. Vittore e Corona	Schellini	sc. 1800.
S. Severido	Comnne	sc. 468.
T R A S I M E N O		
Castiglione del lago	Bagliioni	sc. 6250.
Petrignano	Fieriferli	sc. 200.
Cardette	Morelli	sc. 700.
T R O N T O		
Fallerone	Gualtieri	sc. 450.
S. Ruffino e Vitale	Menchi	sc. 400.
Petriolo	Sabbioni	sc. 956.
Campilla		sc. 600.
Porta Girone	Ascleppi	sc. 465.
Terreni Cremona	Nobili	sc. 1460.
Terreni Ripatransone	Diversi	sc. 1100.
Collegio di Fermo	Merli	sc. 1422.
Grotta Culina	Sampieri	sc. 950.
T E V E R E		
Casa de Caroli	Simonetti	sc. 800.
Torvergatta	Sirani	sc. 1100.
Trn Fontane	Monaci di S. Paolo	sc. 1420.
Albano, e Castel gandolfo		sc. 5000.

Somma sc. 99053.

Il Consolato attesta della verità dello Stato de' Beni Enfiteutici soprascritto

Roma 23. Fruttifero anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.